

Il trust: così la soggettività tributaria

Riportiamo un estratto della relazione al terzo congresso dell'Associazione "Il trust in Italia", tenuta da Paolo Gaeta, dottore commercialista, il 21 ottobre scorso a Roma.

● Paolo Gaeta

L'amministrazione finanziaria è intervenuta più volte, nell'ultimo decennio, sul tema della soggettività tributaria per i redditi prodotti dai beni in trust. Il soggetto passivo è stato individuato talvolta nel disponente, altre volte nel beneficiario e da ultimo nel trust qualificato come ente.

Primi interventi

Il primo intervento è la Risoluzione Ministeriale n. 104 del 1997, in cui si è riconosciuto il trustee quale soggetto fiscalmente trasparente, individuando nei beneficiari i titolari a presentare istanza di rimborso per versamenti di imposte non dovute sui beni in trust. Tre sono gli elementi di rilievo di questa risoluzione: la trasparenza fiscale nei rapporti fiduciari dei trust è un argomento che l'a.f. affronta senza diffi-

coltà; la risoluzione riconosce necessario analizzare le caratteristiche del singolo rapporto di trust prima di individuarne il trattamento; nella risoluzione si fa riferimento alle obbligazioni del trustee, e non genericamente al trust.

Nuova stagione

L'anno successivo il Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî emanò la delibera sulla circolazione dei trusts esteri in Italia, in cui si sostenne il riconoscimento tout court del trust quale autonomo soggetto tributario ai sensi dell'articolo 87 (oggi 73) comma 2 del tuir. Cinque anni dopo la delibera del Secit viene emanata la Risoluzione Ministeriale n.8 del 2003, che segna una nuova stagione di pareri amministrativi che risentono positivamente dei recenti dibattiti dottrinali. La risoluzione disciplina un trust volto a tutelare interessi meritevoli in cui il trustee, però, è soggetto, in base alle norme dell'atto, ad una limitazione dei propri poteri gestori sui beni in trust da parte del disponente/guardiano. Tale limitazione di poteri è talmen-

te elevata che l'Agenzia considera il disponente - guardiano proprietario dei beni trasferiti come nel mandato. Soluzione tributaria identica è raggiunta, per differenti motivi, anche in due successivi interpelli emanati nel 2002. Le richieste di interpello presentate dal contribuente anche in questo caso non sono molto chiare ed hanno provocato risposte imperfette dell'Agenzia delle Entrate.

La Direzione Regionale della Liguria nel 2003 e nel 2004 coglie nel segno ed emana due risposte ad interpelli aventi ad oggetto il trattamento impositivo di trust nudi. I trust oggetto dei pareri prevedono meccanismi di funzionamento tali da renderli fiscalmente trasparenti rispetto ai beneficiari soggetti passivi. L'Agenzia delle Entrate, come già nel 1997, facilmente qualifica fiscalmente il rapporto come un mandato, pur riconoscendo gli effetti della segregazione bilaterale. E' frequente il caso che il trustee può essere paragonato al mandatario che riceve incarico dal disponente/mandante ad am-

ministrare un patrimonio nell'interesse del terzo/beneficiario: l'obbligo di attribuire ad un terzo il risultato della gestione è tipico del trust (non solo quello nudo) come del mandato.

La soluzione di riconoscere i terzi/beneficiari soggetti passivi di certi redditi credo sia percorribile anche in ipotesi diverse dai trust nudi.

Ultima risposta

Nell'anno 2004 la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate interviene con decisione, in risposta ad un parere di interpello, affrontando il delicato tema della autonomia soggettività tributaria del trust. L'amministrazione Centrale riconosce il trust oggetto di interpello autonomo soggetto passivo di imposta. Come porsi rispetto a tale conclusione? Sembra che l'Agenzia tratti il trust, anche terminologicamente, come se fosse un ente, mentre civilisti e comparatisti hanno spiegato che "il trust", in una visione moderna, è "semplicemente un meccanismo per creare e dare attuazione ad obblighi che riguardano particolari be-

ni. Il proprietario dei beni ha degli obblighi per il semplice fatto che è proprietario". Il proprietario è gravato da un obbligo dal quale scaturiscono e del quale si nutrono i diritti equitativi (ius ad rem) dei beneficiari. E' proprio nella coscienza del trustee-proprietario che vive la vera fiducia. Il richiamo all'articolo 73 del tuir (unica norma che può permetterebbe al trust di essere riconosciuto soggetto passivo autonomo) non è seguito, nel parere, dal chiarimento su come si presentano in quel trust gli elementi che la norma impone affinché vi sia il riconoscimento. Mancano alcune valutazioni che riterrei necessarie per condividere tale conclusione in maniera indubbia. Non credo, infatti, che per le imposte dirette il solo vincolo di destinazione allo scopo su di un patrimonio tipico del trust sia idoneo a creare un soggetto passivo autonomo. In assenza di una modifica normativa (di cui molti non sento la necessità in questa fase evolutiva dell'istituto) il trust non credo possa essere sempre considerato "soggetto passivo auto-

nomo", così come non è detto che lo sia una obbligazione, un mandato od un deposito, in assenza di specifici elementi richiesti dalla norma tributaria (autonomia, organizzazione).

Il mio pensiero è orientato alla prudenza nella qualificazione della fattispecie impositiva e nella scelta del soggetto in capo al quale allocare il reddito.

Le norme tributarie italiane hanno dimostrato di poter regolare la maggior parte delle fattispecie impositive dei trust soprattutto se il tributarista si concentra sui modi di circolazione della ricchezza e la giusta attenzione nell'allocare i redditi imponibili senza limitarsi a "parafrasare il legislatore". La variabilità (sul piano delle norme di diritto tributario interno come pure nelle Convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni) è una espressione della potenzialità applicativa del trust anche se, per alcuni, è poco confortante.

pagina a cura di:

Luca Sinoncinì (coordinamento scientifico)

Francesco Fanelli (coordinamento tecnico)

Per ulteriori informazioni e quesiti inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica:

leggi@desaro.it